

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

C 73

49° anno

Edizione  
in lingua italiana

### Comunicazioni e informazioni

25 marzo 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2006/C 73/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2006/C 73/02	Ordinanza ministeriale concernente la modifica delle tariffe massime applicabili alle rotte aeree oggetto di oneri di servizio pubblico fra le isole Canarie <sup>(1)</sup> .....	2
2006/C 73/03	Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli .....	3
2006/C 73/04	Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli .....	9
2006/C 73/05	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale .....	12
2006/C 73/06	Accordo amministrativo tra la Commissione europea e il Regno di Spagna .....	14
2006/C 73/07	Procedura d'informazione — Regole tecniche <sup>(1)</sup> .....	16
	<b>Banca centrale europea</b>	
2006/C 73/08	Accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria .....	21

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

24 marzo 2006

(2006/C 73/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1969	SIT	tolar sloveni	239,56
JPY	yen giapponesi	141,52	SKK	corone slovacche	37,583
DKK	corone danesi	7,4610	TRY	lire turche	1,6149
GBP	sterline inglesi	0,69080	AUD	dollari australiani	1,6894
SEK	corone svedesi	9,3730	CAD	dollari canadesi	1,3995
CHF	franchi svizzeri	1,5763	HKD	dollari di Hong Kong	9,2875
ISK	corone islandesi	87,80	NZD	dollari neozelandesi	1,9571
NOK	corone norvegesi	7,9690	SGD	dollari di Singapore	1,9400
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 172,42
CYP	sterline cipriote	0,5757	ZAR	rand sudafricani	7,5827
CZK	corone ceche	28,700	CNY	renminbi Yuan cinese	9,6157
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3250
HUF	fiorini ungheresi	264,48	IDR	rupia indonesiana	10 915,73
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,424
LVL	lats lettoni	0,6961	PHP	peso filippino	61,281
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	33,3360
PLN	zloty polacchi	3,9075	THB	baht thailandese	46,765
RON	leu rumeni	3,5107			

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Ordinanza ministeriale concernente la modifica delle tariffe massime applicabili alle rotte aeree  
oggetto di oneri di servizio pubblico fra le isole Canarie**

(2006/C 73/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In seguito agli aumenti dei costi registrati a causa dell'incremento del prezzo del combustibile, dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo e delle tasse e tariffe aeronautiche, le compagnie aeree hanno chiesto un aumento delle tariffe massime previste dall'accordo del Consiglio dei ministri del 10 luglio 1998 che impone oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree delle isole Canarie.

L'allegato dell'accordo in questione prevede, tramite il procedimento specifico ivi stabilito, che, in caso di aumento degli elementi di costo che incidono sull'esercizio dei servizi aerei e su proposta delle compagnie aeree stesse, il ministro dello sviluppo potrà modificare la tariffa massima in misura proporzionale all'aumento dei costi.

Per i motivi illustrati e conformemente alle disposizioni del suddetto accordo, ho adottato la decisione seguente:

La tariffa massima di cui al punto 1.2 dell'allegato dell'accordo del Consiglio dei ministri del 10 luglio 1998, applicabile a ciascun collegamento, per il tragitto di sola andata, è la seguente:

- a) Gran Canaria-Tenerife Nord: 52 EUR
- b) Gran Canaria-Tenerife Sud: 52 EUR
- c) Gran Canaria-Fuerteventura: 60 EUR
- d) Gran Canaria- El Hierro: 88 EUR
- e) Gran Canaria-Lanzarote: 67 EUR
- f) Gran Canaria-La Palma: 82 EUR
- g) Tenerife Nord-Fuerteventura: 83 EUR
- h) Tenerife Nord-El Hierro: 60 EUR
- i) Tenerife Nord- Lanzarote: 88 EUR
- j) Tenerife Nord-La Palma: 55 EUR
- k) La Palma-Lanzarote: 88 EUR
- l) Gran Canaria-La Gomera: 82 EUR
- m) Tenerife Nord-La Gomera: 60 EUR

Tale modifica deve essere notificata ai vettori che utilizzano detti servizi.

---

**Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**

(2006/C 73/03)

**Aiuto n.:** XA 6505

**Stato membro:** Regno di Spagna

**Regione:** Comunità autonoma della regione di Murcia

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Concessione di aiuti per l'anno 2005, destinati all'attuazione di progetti e alla realizzazione di studi e di audit in materia di risparmio, efficienza e diversificazione energetica.

**Fondamento giuridico:** Orden de 28 de julio de 2005 de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, de modificación de la Orden de 20 de enero de 2005, de la Consejería de Economía, Industria e Innovación, por la que se establecen las bases y la convocatoria para la concesión de ayudas para el año 2005 con destino a la ejecución de proyectos y realización de estudios y auditorias en materia de ahorro, eficiencia y diversificación energética

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:** Per le imprese: 485 000 EUR

**Intensità massima dell'aiuto:** 40 % in termini di sovvenzione lorda delle spese ammissibili

**Data di applicazione:** Non appena il decreto sarà pubblicato nel *Boletín Oficial de la Región de Murcia* (Gazzetta ufficiale della regione di Murcia)

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** Dicembre 2005

**Obiettivo dell'aiuto:**

- Concedere per l'esercizio 2005 alle imprese (PMI) ubicate nella regione di Murcia sovvenzioni destinate all'attuazione di progetti e alla realizzazione di studi e di audit in materia di risparmio, efficienza e diversificazione energetica.
- Estendere per l'esercizio 2005 alle piccole e medie imprese della regione di Murcia attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli gli aiuti destinati all'attuazione di progetti e alla realizzazione di studi e di audit in materia di risparmio, efficienza e diversificazione energetica previsti dal decreto del 20 gennaio 2005 della *Consejería de Economía, Industria e Innovación*, pubblicato nel *Boletín Oficial de la Región de Murcia* (BORM) n. 25 del 1° febbraio 2005.
- Gli aiuti saranno conformi al disposto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione e i costi ammissibili contemplati dal regime saranno i seguenti:

Progetti: Sarà considerata ammissibile la parte dell'investimento corrispondente a beni tangibili (opere di ingegneria civile, attrezzature, montaggio di impianti) di proprietà del beneficiario;

Studi di fattibilità e audit energetici: Sarà considerato ammissibile l'importo totale dell'investimento effettuato per la realizzazione di studi o audit, ad esclusione dell'IVA

**Settore o settori interessati:** Settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  
Consejería de Industria y Medio Ambiente  
C/San Lorenzo, nº 6  
E-30071 Murcia

**Sito Internet:**

[www.carm.es](http://www.carm.es) (Consejería de Industria y Medio Ambiente/ Ayudas y subvenciones:  
[http://www.carm.es/ceii/subv\\_detalle\\_ini.asp?S=TODO](http://www.carm.es/ceii/subv_detalle_ini.asp?S=TODO)).

**Aiuto n.:** XA 69/05

**Stato membro:** Repubblica federale di Germania

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Direttive del ministero federale per la tutela dei consumatori, l'alimentazione e l'agricoltura (Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft [BMVEL]) relative all'impiego dell'apposito fondo del governo federale presso la *Landwirtschaftliche Rentenbank*, punto 2.2 — Immissione sul mercato e attuazione pratica

**Fondamento giuridico:** § 2 Abs. 1 des Gesetzes über das Zweckvermögen des Bundes bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank vom 12. August 2005 (BGBl. I, S. 2363)

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:** 5 milioni di EUR come prestito a tasso agevolato, di cui 1 milione di EUR con garanzia

**Intensità massima dell'aiuto:** 40 %

**Data di applicazione:** a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione delle sopra citate direttive nel *Bundesanzeiger*. La pubblicazione nel *Bundesanzeiger* è in preparazione; a tale pubblicazione si procede al più presto 10 giorni lavorativi dopo la comunicazione del numero dell'aiuto da parte della Commissione

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** 30.06.2007

**Obiettivo dell'aiuto:** sostenere le PMI nella fase di immissione sul mercato e di attuazione pratica di innovazioni stimolando gli investimenti nel settore dell'agricoltura e dell'orticoltura (articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 1/2004)

**Settori interessati:** agricoltura e orticoltura

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:** Landwirtschaftliche Rentenbank, Hochstr. 2, 60313 Frankfurt am Main

**Sito Internet:**

[http://www.rentenbank.de/d/Kredite/Richtlinie\\_Zweckvermoegen.pdf](http://www.rentenbank.de/d/Kredite/Richtlinie_Zweckvermoegen.pdf)

**Aiuto N.:** XA 70/05

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Regione Lombardia

**Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo:** Servizi di assistenza tecnica alle aziende agricole per l'utilizzo dei benefici delle politiche agricole.

**Base giuridica:**

- Legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» e, in particolare, i seguenti articoli:
  - art. 3, «Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e Tavolo agricolo regionale»;
  - art. 10, «Assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione professionale»;
- Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia — Misura «n»;
- Delibera di Giunta Regionale n. VIII/791 del 19 settembre 2005.

**Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società:** EUR 775 000 per l'anno 2005

Per gli anni successivi, l'importo sarà determinato dal bilancio regionale e non supererà EUR 1 000 000 annui

**Intensità massima dell'aiuto:** Ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1/2004, l'importo dell'aiuto non supererà EUR 100 000 per azienda agricola.

In prima applicazione l'aiuto, determinato in equivalente sovvenzione, può essere pari a EUR 8 per azienda agricola

**Data di applicazione:** A decorrere dall'espletamento di quanto previsto dall'art. 3 del regolamento CE n. 1/2004

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** 5 anni

**Obiettivo dell'aiuto:** La finalità del regime di aiuto consiste nell'informazione e divulgazione, presso gli agricoltori lombardi, delle opportunità offerte dalla nuova programmazione comunitaria 2007/2013.

Gli strumenti istituzionali di assistenza tecnica all'uso dei contributi comunitari non consentono di fornire in modo completo agli agricoltori il necessario approfondimento delle informazioni relative alle nuove opportunità fornite dagli aiuti comunitari e nazionali.

È necessario attivare un sostegno apposito affinché altri soggetti qualificati, che siano espressione del mondo agricolo, si

rendano promotori di iniziative di assistenza tecnica e informazione da affiancare a quelle istituzionali, integrandole per quantità e qualità, così da renderle adeguate all'apertura dei mercati e alla globalizzazione dell'economia rurale.

Gli enti gestori dell'erogazione sono identificabili, anche alla luce della normativa regionale sopra richiamata, nelle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul territorio lombardo, che abbiano una larga base associativa diffusa su tutto il territorio regionale e che garantiscano una capillare presenza in termini di sedi operative e rappresentanza nei vari settori del comparto agricolo ed agroalimentare lombardo.

Gli enti gestori verranno selezionati attraverso un bando che prevederà i criteri di selezione e le modalità di erogazione dell'assistenza tecnica alle PMI agricole.

In base alla normativa comunitaria, i beneficiari finali del sostegno sono le PMI agricole operanti sul territorio lombardo, definite nell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 70/2001.

Il presente regime di aiuti è attivato nell'ambito delle previsioni dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1/2004, per la copertura dei costi dei servizi di consulenza tecnica

**Settore o settori interessati:** Piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Regione Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
Via Pola, 12/14  
I-20124 Milano

**Sito Web:**

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it)

**Aiuto n.:** XA 71/05

**Stato membro:** Lettonia

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Promuovere il riconoscimento e l'attività dei nuovi gruppi di agricoltori nel settore degli ortofrutticoli

**Fondamento giuridico:** Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 70 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība" 7. pielikuma 4. nodaļa.

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:** Importo totale del regime di aiuti nel 2005: LVL 26 000 (EUR 36 995)

**Intensità massima dell'aiuto:** L'intensità corrisponde al 30 % delle spese ammissibili, ovvero canoni di locazione di uffici, attrezzature informatiche, retribuzione del personale amministrativo

**Data di applicazione:** Ottobre 2005

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** 30 dicembre 2005

**Obiettivo dell'aiuto:** Incoraggiare la creazione e l'attività di gruppi di agricoltori nel settore degli ortofrutticoli

**Settori interessati:**

Piccole e medie imprese che svolgono attività agricola.  
Settore degli ortofrutticoli.

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija  
Rīga, LV — 1981

**Sito Internet:** www.zm.gov.lv

**Settori interessati:**

Piccole e medie imprese che svolgono attività agricola.

Settori che rientrano nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Zemkopības ministrija  
Rīga. 4.10.2005.  
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija  
Rīga, LV — 1981

**Sito Internet:** www.zm.gov.lv

**Altre informazioni:** L'entrata in vigore del presente regime abroga il regime di aiuti XA 29/05.

**Aiuto n.:** XA 72/05

**Stato membro:** Lettonia

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Aiuto agli investimenti agricoli

**Fondamento giuridico:** Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 70 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība" 13. pielikums.

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:** Importo totale del regime di aiuti nel 2005. LVL 3 579 426 (EUR 5 093 064)

**Intensità massima dell'aiuto:** L'aiuto è accordato a concorrenza del 30 % per le seguenti finalità: acquisto di attrezzature di prima trasformazione e di conservazione dei cereali, delle piante oleose e fibre (in particolare acquisto e installazione di bilance automatiche, acquisto di attrezzature di laboratorio), ricostruzione o rinnovo di edifici, acquisto dei relativi materiali da costruzione, costruzione di piattaforme asfaltate o in calcestruzzo accanto ai punti di prima trasformazione, per un importo non superiore a 20 LVL al m<sup>2</sup>; acquisizione delle tecniche di raccolta del lino; ricostruzione o rinnovo di edifici destinati alla produzione di prodotti di allevamento (miele, latte) e/o acquisto dei relativi materiali di costruzione, acquisto di attrezzature per la mungitura. L'importo totale dell'aiuto concesso non può superare 30 000 LVL per richiedente e 100 000 LVL per le cooperative di servizi agricoli autorizzate. L'importo delle risorse assegnate, sul quale l'aiuto è calcolato, è determinato conformemente al prezzo iniziale (senza IVA) indicato nei documenti giustificativi dell'acquisto. Le spese di trasporto non sono comprese nel calcolo della sovvenzione

**Data di applicazione:** Ottobre 2005

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** Fino al 30 dicembre 2005

**Obiettivo dell'aiuto:** Incoraggiare gli investimenti nell'agricoltura per aumentare il valore aggiunto della produzione e migliorare la qualità dei prodotti agricoli

**Aiuto n.:** XA 73/05

**Stato membro:** Regno Unito

**Regione:** Inghilterra nord-occidentale

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Collaborative Advisory Service (Inghilterra nord-occidentale)

**Fondamento giuridico:** Section 5 of the Regional Development Agencies Act 1998

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:** Importo totale pari a 280 000 GBP nell'arco di 20 mesi. Il finanziamento proviene dai tre esercizi finanziari seguenti:

10 novembre 2005-31 marzo 2006	80 000 GBP
1 aprile 2006-31 marzo 2007	160 000 GBP
1 aprile 2007-30 giugno 2007	40 000 GBP

**Intensità massima dell'aiuto:** L'intensità dell'aiuto è del 100 %

**Data di applicazione:** 10 novembre 2005

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** Il regime terminerà il 31 marzo 2007. L'aiuto sarà versato fino al 30 giugno 2007

**Obiettivo dell'aiuto:** Sviluppo settoriale. Il regime fornirà servizi di consulenza ad agricoltori, imprese sotto il controllo di agricoltori (FCB) e altre imprese cooperative all'interno della catena dell'offerta agricola ubicate nella regione nord-occidentale dell'Inghilterra. Il regime fornirà consulenza, aiuterà a migliorare le prestazioni e l'efficienza delle imprese agricole mediante una maggiore collaborazione e efficienza della catena dell'offerta

L'aiuto sarà versato conformemente all'articolo 14 del regolamento n. 1/2004 e i costi ammissibili riguarderanno i servizi di consulenza

**Settori interessati:** Il regime è destinato principalmente alle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli. Tuttavia, alcune imprese che si trovano in altri punti della catena del lato dell'offerta agricola (comprese le imprese di lavorazione e di marketing) possono essere ammesse a beneficiare dell'aiuto. Il regime è aperto alle imprese che producono (o lavorano o commercializzano) qualsiasi tipo di prodotto agricolo

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

North West Regional Development Agency  
PO Box 37  
Renaissance House  
Centre Park  
Warrington  
Cheshire WA1 1XB  
United Kingdom

**Sito Internet:** [www.effp.org.uk/intradoc/cgi/idc.cgi\\_isapi.dll?IdcService=GET\\_DOC\\_PAGE&Action=GetTemplatePage&Page=EFP\\_NORTH\\_WEST\\_PAGE](http://www.effp.org.uk/intradoc/cgi/idc.cgi_isapi.dll?IdcService=GET_DOC_PAGE&Action=GetTemplatePage&Page=EFP_NORTH_WEST_PAGE). Collaborative Advisory Service (North West England).

In alternativa, informazioni sul presente regime di aiuto possono essere ottenute consultando il sito nazionale del Regno Unito sui regimi di aiuto di Stato del settore agricolo che beneficiano di esenzione ([www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm](http://www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm)).

**Altre informazioni:** Il presente regime sarà messo a disposizione di tutte le imprese che operano nella catena dell'offerta dei prodotti agricoli in senso lato. Conseguentemente, alcune imprese beneficiarie potrebbero non essere attive nella produzione, lavorazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 (cioè, imprese che trasformano i prodotti dell'allegato 1 in prodotti che esulano dall'allegato 1). L'aiuto alle imprese non agricole sarà versato con riferimento al regolamento n. 69/2001 della Commissione sugli aiuti de minimis.

I beneficiari non potranno scegliere il fornitore dei servizi. Il fornitore di servizi sarà l'impresa *English Farming and Food Partnerships* selezionata mediante bando di gara sulla base dei principi di mercato conformi all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento n. 1/2004

**Aiuto N.:** XA 74/2005

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Giunta Regionale della CAMPANIA — Assessorato all'Agricoltura ed Attività Produttive — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario — Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile.

**Titolo del regime di aiuto:** Incentivi a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per la produ-

zione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e per il miglioramento dell'efficienza energetica in agricoltura

**Base giuridica:**

- art. 1, commi 3 e 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Gazzetta ufficiale n. 129 del 5.6.1998) che ha istituito un regime di aiuti per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici;
- DM n. 401 dell'11.9.1999 (GU 260 del 5.11.1999), che ha emanato le norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 per la concessione di aiuti a favore della produzione e utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo;
- Decisione della Commissione europea SG (99) D/981, del 9 novembre 1999, relativa al regime di aiuto n. 307/B/98, approvato in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- art. 4 del Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Gazzetta ufficiale L 1 del 3.1.2004)

**Spesa annua prevista nel quadro del regime di aiuto:** È previsto l'utilizzo di risorse finanziarie pari a EUR 1 990 941,22 assegnate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali alla Regione Campania con il DM n. 156409 del 8 novembre 2001 per l'attuazione di iniziative che perseguano le finalità di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del Decreto legislativo 173/98 e siano conformi ai criteri attuativi definiti dal DM 401/99.

La spesa massima ammissibile per gli aiuti individuali concessi dal presente regime non supera il massimale previsto dal regolamento 1/2004 art.1 par.3 per le aziende attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

**Intensità massima dell'aiuto:** L'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40 % dei costi ammissibili elevabile al 50 % per le imprese site in zone svantaggiate definite ai sensi dell'art. 17 del reg. (CE) n. 1257/1999.

Nel caso degli investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 50 % ed il 60 % nelle zone svantaggiate. Per «giovani agricoltori» si intendono produttori di prodotti agricoli secondo la definizione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999

**Data di applicazione:** Il regime di aiuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e comunque non prima di 10 giorni lavorativi successivi all'invio del presente documento, come previsto dall'articolo 19, comma 1 del Regolamento CE 1/2004

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** Al regime sarà possibile aderire fino ad esaurimento dei fondi e comunque non oltre il periodo di validità del Regolamento (CE) 1/2004

**Obiettivo dell'aiuto:** Il regime di aiuti è rivolto alle piccole e medie imprese agricole singole o associate definite ai sensi del Reg (CE) 70/2001 e che siano economicamente redditizie in base ai criteri fissati dal DRD n. 183 del 5.4.2005 emanato a seguito delle disposizioni di cui al testo coordinato del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000-2006 approvato con DGR 1855 del 22.10.2004, nonché alle modifiche apportate al suddetto documento ed approvate con DGR 846/2005.

La finalità è l'incentivazione di investimenti tesi alla produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nelle imprese agricole sopra individuate ed in cui detti investimenti (fonti rinnovabili e riduzione dei costi energetici di produzione) siano sussidiari rispetto alla propria attività agricola o agroindustriale principale ed esclusivamente applicati per soddisfare il proprio fabbisogno energetico aziendale.

L'iniziativa prevede l'incentivazione di produzioni agro-forestali e/o dei relativi sottoprodotti o scarti di lavorazione, esclusi i rifiuti, per produrre energia termica per usi esclusivamente aziendali ed il sostegno di interventi per il risparmio energetico o comunque tesi a ridurre l'uso di combustibili fossili a vantaggio dell'impiego di energie rinnovabili nell'ambito dei processi produttivi aziendali

Riferimento esplicito al regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione

Il regime di aiuti trova riferimento nell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 Dicembre 2003 a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Gazzetta Ufficiale n. L 001 del 3.1.2004)

#### Spese Ammissibili

Le spese ammissibili sono le seguenti:

1. costo di impianto e di produzione di biomasse agro-forestali;
2. acquisto di impianti termici ad uso aziendale alimentati a biomasse vegetali e di strumenti e dispositivi per la riduzione dei costi di produzione energetici;
3. acquisto di nuove macchine o attrezzature per la raccolta, stoccaggio ed utilizzo della biomassa e di strumenti e programmi informatici;
4. spese generali, come onorari di e consulenti professionali e studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze fino ad un massimo del 12 % dei costi di cui ai punti precedenti.

**Settori interessati:** Il regime di aiuto si applica alla produzione agricola e agroindustriale regionale. Sono inclusi tutti i sottosettori relativi alle produzioni animali e vegetali.

#### Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Giunta Regionale della Campania  
Assessorato all'Agricoltura ed Attività Produttive  
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario  
Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile.  
Centro Direzionale — Isola A/6 80143  
I-Napoli  
tel. (39-081) 796 74 25-4  
fax: (39-081) 7967530

**Sito Web:** [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)

**Numero dell'aiuto:** XA 75/2005

**Stato membro:** Paesi Bassi

**Regione:** Provincia di Overijssel.

**Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo:** *Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2005, paragraaf 4.2 Ontwikkeling van Algemene Wet Bestuursrecht, perspectiefvolle landbouw* (decreto di attuazione dei regimi di sovvenzione del 2005 in Overijssel, sezione 4.2 — Sviluppo delle attività agricole con potenzialità future)

**Base giuridica:** Algemene Wet Bestuursrecht; Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005

**Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto singolo concesso alla società:** 721 000 EUR annui

#### Intensità massima dell'aiuto:

— 40 %, con un tetto di 100 000 EUR per investimento, per gli investimenti in aziende agricole aventi una o più delle seguenti finalità:

- a. riduzione dei costi di produzione;
- b. miglioramento e riconversione della produzione;
- c. miglioramento della qualità;
- d. tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e del benessere degli animali;
- e. promozione della diversificazione delle attività agricole.

— 80 % massimo dei costi sovvenzionabili con un tetto di 100 000 EUR per triennio e per beneficiario, per l'assistenza tecnica ad aziende agricole

**Data di applicazione:** Il *Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2005* entra in vigore il 1° ottobre 2005.



**Durata del regime o dell'aiuto singolo:** La sezione «Sviluppo delle attività agricole con potenzialità future» dell'Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2005 è applicabile fino al 31 dicembre 2006

**Obiettivo dell'aiuto:** Il regime di aiuto basato sul decreto «Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssse», sezione «Sviluppo delle attività agricole con potenzialità future» ha per oggetto:

- il miglioramento della struttura dell'assetto territoriale delle attività agricole vincolate alla terra;
- il miglioramento e potenziamento della base economica delle attività agricole, mediante l'incentivazione delle attività imprenditoriali e delle innovazioni proiettate nel futuro.

Per realizzare tale obiettivo è previsto il sovvenzionamento di:

- a. i costi di investimento connessi alla costruzione, acquisizione o migliorie apportate a immobili, all'acquisizione di nuovi macchinari e materiale, nonché per costi generali, con un concorso massimo del 12 % delle spese sostenute;
- b. assistenza tecnica: costi di consulenza, formazione e i costi relativi all'organizzazione di fiere, dimostrazioni, ecc...

In questo contesto, si fanno valere le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione:

- articolo 4: investimenti nelle aziende agricole;
- articolo 14: assistenza tecnica nel settore agricolo

**Settore o settori interessati:** Il decreto Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2005, sezione «Sviluppo delle attività agricole con potenzialità future» è applicabile a cluster agricoli (produzione, trasformazione e commercializzazione) operanti nel settore dell'allevamento di bestiame vincolato alla terra (bovini, animali da pascolo, caprini, ovini), dell'allevamento intensivo (avicolo, suinicolo e di vitelli), colture agricole a pieno campo, orto-floricoltura su terra e orto-floricoltura a pieno campo in serre e serricoltura

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:** Gedeputeerde Staten van Overijssel

**Sito Web:** [www.prv-overijssel.nl](http://www.prv-overijssel.nl)

**Aiuto n.:** XA 76/05

**Stato membro:** Latvia

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Regime di aiuti «Atbalsts meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai». (Aiuto alla ricostruzione dei sistemi di drenaggio)

**Fondamento giuridico:** Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 70 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība" 7. pielikuma 1. nodaļa.

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:** Importo totale del regime di aiuti nel 2005: LVL 500 000

**Intensità massima dell'aiuto:** L'aiuto è destinato alla ricostruzione dei sistemi di drenaggio: sostituzione di canali, sostituzione dei condotti di smaltimento mediante scoli, sistemazione di reti di condotti supplementari. È precisato che gli aiuti di Stato corrispondono al 40 % dei costi dei lavori di costruzione dei sistemi di drenaggio. L'importo dell'aiuto è maggiorato del 10 % se l'impresa si trova in una zona svantaggiata ai sensi del regolamento relativo allo sviluppo rurale, e del 5 % se il richiedente non supera l'età di 40 anni

**Data di applicazione:** 15.9.2005

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** 30.12.2005

**Obiettivo dell'aiuto:** Migliorare le condizioni di umidificazione del suolo

1. prolungare il periodo di vegetazione (smaltimento più rapido, entro una o due settimane, dell'eccesso di umidità presente nel suolo)
2. regolazione dello smaltimento delle acque di superficie
3. aumento dei flussi

**Settori interessati:** Piccole e medie imprese che esercitano un'attività agricola

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Zemkopības ministrijas Valsts sekretāre L. Straujuma.

Rīga. 8.9.2005.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Rīga, LV — 1981

**Sito Internet:** [www.zm.gov.lv](http://www.zm.gov.lv)

**Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**

(2006/C 73/04)

**Aiuto N.:** XA 77/2005

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Regione Piemonte

**Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo:** Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica, per la tutela ambientale, per l'innovazione organizzativa, per l'innovazione commerciale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro

**Base giuridica:** Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» modificativa della L. 598/84-art. 11 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N/487/95

**Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale concesso alla società:** 25 milioni di EUR

**Intensità massima dell'aiuto:** Contributo in conto interessi.

L'importo del finanziamento può arrivare fino al 100 % del programma di investimenti per un periodo fino a 7 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni.

Il tasso di contribuzione è pari al 100 % del tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, nei limiti delle intensità di aiuto consentiti dalla Unione Europea

**Data di applicazione:** 27 settembre 2005: in ogni caso la prima concessione avverrà quando sarà stato comunicato il numero di identificazione attribuito dalla Commissione una volta ricevute le informazioni sintetiche

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** 31 dicembre 2006

**Obiettivo dell'aiuto:** Articolo 4 e Articolo 7 Regolamento CE 1/2004. Tipologia di investimenti e spese ammissibili: agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale, l'innovazione organizzativa e commerciale e la sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità degli artt. 4 o 7 del Regolamento (CE) 1/2004

**Settore o settori interessati:** Il regime si applica alle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del trattato CE

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Regione Piemonte  
Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio  
Direzione Industria  
Via Pisano, 6  
I-10152 Torino  
Tel. (39-011) 43 21 4 61  
Fax 39-011) 43 23 4 83  
e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

**Sito Web:** [www.regione.piemonte.it/industria/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/industria/index.htm)

**Altre informazioni:** La spesa annua qui indicata è cumulativa per entrambe le normative citate nella base giuridica ed è comprensiva anche della spesa annua prevista dal regime avente la medesima base giuridica e destinato alle PMI non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2004 ma bensì nel Regolamento (CE) n.70/2001

**Aiuto n.:** XA 78/2005

**Stato membro:** Paesi Bassi

**Regione:** Fiandra zelandese (provincia di Zelanda)

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Impresa di trasformazione del lino P.A. Van Looij en Zn. B.V., Sint-Jansteen

**Base giuridica:** Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), programma Doelstelling 5B-phasing out voor de regio Zeeuwsch-Vlaanderen (7,5 % subsidie), alsmede provinciale cofinanciering Vitaal Platteland Zeeland (eveneens 7,5 %)

**Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:** - L'importo totale dell'aiuto ammonta a 33 525 EUR

**Intensità massima dell'aiuto:** Conformemente alle norme UE (complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 5b — programma di soppressione graduale degli aiuti), l'intensità massima dell'aiuto è del 15 %. Essa corrisponde alla percentuale effettiva dell'aiuto erogato alla ditta P.A. van Looij en Zn. B.V., pari al 15 %

**Data di applicazione:** L'aiuto sarà concesso e definitivamente versato dieci giorni dopo la comunicazione della presente sintesi (ossia, secondo le previsioni, nel dicembre 2005)

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** L'importo totale dell'aiuto individuale sarà versato in un'unica soluzione.

**Obiettivo dell'aiuto:** Aiuto all'investimento nell'azienda agricola (articolo 4). Si tratta di un contributo all'investimento in attrezzature innovative ai fini di una conduzione aziendale più rispettosa dell'ambiente. L'aiuto non comporterà un incremento della produzione, né è inteso a sostenere investimenti mirati e limitati a determinati prodotti agricoli.

**Settore o settori interessati:** Trasformazione del lino

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Provincie Zeeland  
Postbus 153  
4330 AD Middelburg  
Nederland

Referente: V.B. van Dijk, amministratore del programma di soppressione graduale degli aiuti dell'obiettivo 5b per la Fiandra zelandese.

**Sito Web:** [www.zeeland.nl](http://www.zeeland.nl)

**Numero dell'aiuto:** XA 79/2005

**Stato membro:** Paesi Bassi

**Regione:** Zeeuws-Vlaanderen (provincia Zeeland)

**Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo:** Impresa di lavorazione del lino J. van Gremberghe & Zn a Koewacht

**Fondamento giuridico:** Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), programma Doelstelling 5B-phasing out voor de regio Zeeuwsch-Vlaanderen (7,5 % subsidie), alsmede provinciale co-financiering Vitaal Platteland Zeeland (eveneens 7,5 %)

**Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto singolo concesso alla società:** L'importo totale dei sussidi ammonta a 27 000 EUR

**Intensità massima dell'aiuto:** Secondo la normativa UE (complementi di programmazione del Docup programma obiettivo 5B- phasing out) il massimale di aiuto ammonta al 15 %. Questa percentuale corrisponde alla percentuale reale di aiuto a favore dell'impresa J. van Gremberghe & Zn, pari al 15 %

**Data di applicazione:** L'erogazione ed esecuzione dell'aiuto avranno luogo entro 10 giorni dall'invio delle relative informazioni sintetiche (previsto per il dicembre 2005)

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** L'importo integrale dell'aiuto individuale sarà versato in un'unica rata.

**Obiettivo dell'aiuto:** Investimenti nelle aziende agricole (articolo 4). Con questo aiuto viene apportato un contributo agli investimenti in attrezzature innovative nelle aziende agricole ai fini di una gestione più compatibile con le esigenze ambientali. Non si tratta di aumentare la produzione e neppure di aiuti mirati limitati a specifici prodotti agricoli

**Settori interessati:** Lavorazione del lino

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Provincie Zeeland  
Postbus 153  
4330 AD Middelburg  
Nederland

Persona di contatto: V.B. van Dijk, programma-manager Doelstelling 5B phasing out Zeeuwsch-Vlaanderen.

**Sito Web:** [www.zeeland.nl](http://www.zeeland.nl)

**Aiuto n.:** XA 80/05

**Stato membro:** Francia

**Regione:** Provence — Alpes — Côte d'Azur (PACA)

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Aiuto agli investimenti per la costruzione di capannoni agricoli per le cooperative di utilizzo in comune di materiale agricolo (CUMA)

**Fondamento giuridico:**

— Article 4 du règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission européenne susvisé

— Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

— Délibération n° 05-110 du 24/06/2005 du Conseil régional de la région PACA

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:** 200 000 EUR

**Intensità massima dell'aiuto:** L'aiuto sarà erogato sotto forma di sovvenzione corrispondente al 20 % dell'importo (tasse escluse) degli investimenti ammissibili, entro i limiti di una spesa ammissibile di 40 000 EUR. L'aiuto è destinato alle cooperative di utilizzo in comune di materiale agricolo (CUMA).

**Data di applicazione:** A partire dalla registrazione e dall'avviso di ricevimento della Commissione europea.

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** Fino al 31 dicembre 2006

**Obiettivo dell'aiuto:** La misura si inserisce nell'ambito dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 e mira a favorire gli investimenti che contribuiscono allo stoccaggio di materiali delle CUMA in un luogo in cui sia possibile la loro manutenzione e che offra garanzie di sicurezza, a vantaggio dell'insieme dei soci di dette CUMA.

L'aiuto consentirà di prendere in carico una parte dei costi degli investimenti realizzati dalle cooperative CUMA per la costruzione di capannoni agricoli (in agglomerato, legno o lamiera: muri e ossatura) e per i relativi allacciamenti (elettricità, acqua, rete fognaria). L'obiettivo perseguito consiste nel promuovere lo stoccaggio di attrezzature nelle CUMA

**Settori interessati:** Il settore della produzione agricola, limitato alle cooperative di utilizzo in comune di materiale agricolo (CUMA). Tali cooperative raggruppano aziende agricole.

Possono beneficiare dell'aiuto soltanto le cooperative CUMA che sono proprietarie del terreno in cui intendono costruire i futuri capannoni o titolari di un contratto di enfiteusi della durata di 25 anni, se il fondo appartiene a una collettività, o di 50 anni se il fondo appartiene a un privato. Le cooperative CUMA devono essere costituite da almeno quattro soci per il caso in cui il contratto di enfiteusi è stato sottoscritto con una collettività locale e di almeno sei soci se il contratto enfiteutico ha come controparte un privato

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Monsieur le Président du Conseil régional de la région PACA  
Hôtel de région  
27, place Jules Guesde  
F-13481 Marseille  
Cedex 20

**Sito Internet:** [www.cr-paca.fr](http://www.cr-paca.fr)

**Aiuto n.:** XA 81/05

**Stato membro:** Spagna.

**Regione:** Principato delle Asturie.

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** «Ayudas a la realización de proyectos de innovación» (Aiuti alla realizzazione di progetti di innovazione)

**Fondamento giuridico:** Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se establecen ayudas a empresas en el marco del programa INNOVA EMPRESAS

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:** 3 000 100 EUR, per il periodo 2005-2007 (per il 2005 la spesa annua prevista è pari a 1 000 000 EUR) (per il 2006 la spesa annua prevista è pari a 1 000 050 EUR) (per il 2007 la spesa annua prevista è pari a 1 000 050 EUR)

**Intensità massima dell'aiuto:** 100 000 EUR in un periodo di 3 anni, per beneficiario

**Data di applicazione:** a decorrere dalla data di pubblicazione ufficiale del regime di aiuti

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** fino al 31 dicembre 2007

**Obiettivo dell'aiuto:** il regime di aiuti in oggetto è destinato a incoraggiare le imprese a dar vita a progetti di innovazione, con l'obiettivo di contribuire a un incremento di competitività dell'impresa. Conformemente all'articolo 14 del regolamento si considerano sovvenzionabili le spese di subappalto delle attività di consulenza esterna per la realizzazione del progetto

**Settore o settori interessati:** Settori relativi alla trasformazione di tutti i prodotti di cui all'allegato I del trattato, tranne i prodotti della pesca e dell'acquicoltura

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,  
Parque Tecnológico de Asturias  
E-33412-Llanera, Asturias

**Sito Internet:** [www.idepa.es](http://www.idepa.es)

**Numero dell'aiuto:** XA 83/2005

**Stato membro:** Paesi Bassi

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), organizzazione interprofessionale dei supermercati dei Paesi Bassi

**Fondamento giuridico:** Subsidiebeschikking op basis van de Kaderwet LNV-subsidies

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso dall'impresa:**

2005: massimo 100 000 EUR

2006: massimo 100 000 EUR

2007: massimo 100 000 EUR

**Intensità massima dell'aiuto:** 50 %.

**Data di applicazione:** Fine del 2005

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** 3 anni.

**Obiettivo dell'aiuto:** Sensibilizzare gli agricoltori e gli allevatori in merito alle condizioni di fornitura ai supermercati (EurepGap), anche in relazione alla nuova normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari (il «pacchetto igiene» e altri sistemi di garanzia di qualità come l'Integrale Ketenbeheersing (IKB) per il settore delle carni, quelli delle imprese del settore lattiero e quello del British Retail Consortium (BRC)).

Il progetto è compatibile con il mercato comune e rientra nel quadro della deroga di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione (assistenza tecnica nel settore agricolo); esso comprende misure di informazione e formazione degli agricoltori

**Settori interessati:** produttori primari (contadini), imprese di lavorazione dei prodotti agricoli, commercianti e supermercati.

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag  
Nederland

**Sito Internet:** [www.minlnv.nl/loket](http://www.minlnv.nl/loket).

**Altre informazioni:** Il principale gruppo destinatario del regime è costituito dai circa 50 000 allevatori e agricoltori dei Paesi Bassi

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale**

(2006/C 73/05)

Un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida dalla data odierna qualora divenga incompatibile con l'interpretazione della nomenclatura doganale a seguito delle seguenti misure tariffarie internazionali:

Modifiche alle note esplicative del sistema armonizzato e alla raccolta dei pareri di classificazione approvate dal Consiglio di cooperazione doganale (documentos CCD NC0892 — relazione della 34<sup>a</sup> riunione del Comitato SA, NC0938 — relazione della 35<sup>a</sup> riunione del Comitato SA):

**EMENDAMENTI ALLE NOTE ESPLICATIVE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO E PARERI DI CLASSIFICAZIONE APPROVATI DAL COMITATO SA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE**

(34<sup>a</sup> RIUNIONE DEL CSA DI SETTEMBRE 2004, 35<sup>a</sup> RIUNIONE DEL CSA DI MARZO 2005)

DOC. NC0892, DOC. NC0938

**Emendamenti alle note esplicative della nomenclatura allegata alla Convenzione SA**

HSC/35 — marzo 2005

0210.9	O/25
15.16	O/5
15.17	O/5
15.18	O/5
29.36	O/16
29.41	O/6
Elenco III: precursori chimici	O/8
34.07	O/4
42.02	O/11
73.04	O/23
73.12	O/12
83.06	O/13
84.24	O/9
84.79	O/9
85.24	O/24
Sezione XVII: Principi generali	O/12
95.07	O/13
96.03	O/22

**Pareri di classificazione approvati dal comitato SA**

HSC/34 — settembre 2004

8471.80/7	IJ/10
8471.80/8	IJ/10
8525.30/1	IJ/10

HSC/35 — marzo 2005

2106.90/24	O/15
3926.90/9	O/17
3926.90/10	O/17
4418.30/3	O/18
4418.30/4	O/18
4418.30/5	O/18
6405.20/1	O/19
8533.29/1	O/20
9503.90/3	O/14
9503.90/4	O/14
9504.90/1	O/21

Le informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere richieste presso la direzione Principi generali di Fiscalità e unione doganale della Commissione delle Comunità europee, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles oppure consultando il sito Internet di questa direzione Principi generali al seguente indirizzo:

[http://europa.eu.int/comm/taxation\\_customs/customs/customs\\_duties/tariff\\_aspects/harmonised\\_system/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm)

---

**ACCORDO AMMINISTRATIVO**  
**TRA LA COMMISSIONE EUROPEA E IL REGNO DI SPAGNA**

(2006/C 73/06)

La Commissione europea, da un lato, e il Regno di Spagna, dall'altro,

viste le conclusioni adottate dal Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» dell'Unione europea, svoltosi il 13 giugno 2005, relative all'uso ufficiale di lingue aggiuntive al Consiglio ed eventualmente in altre istituzioni e organi dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli sforzi per avvicinare l'Unione ai cittadini richiedono che, per quanto possibile, sia agevolata ad essi e ai loro rappresentanti la comunicazione con le istituzioni nella loro lingua materna, elemento importante affinché possano identificarsi maggiormente con il progetto politico dell'Unione.
- (2) Nell'Unione esistono già lingue diverse da quelle contemplate dal regolamento (CE) n. 1/1958 del Consiglio, aventi uno status riconosciuto dalla Costituzione di uno Stato membro sull'intero suo territorio o in una parte di esso, o il cui uso in qualità di lingua nazionale è autorizzato dalla legge,

**CONCORDANO** di concludere il presente **ACCORDO AMMINISTRATIVO** per consentire l'uso ufficiale nell'Unione europea, oltre allo spagnolo o castigliano, delle altre lingue che in Spagna godono di uno status riconosciuto dalla Costituzione spagnola del 1978.

**Prima clausola**

I cittadini spagnoli, o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede in Spagna, hanno, nei termini previsti dal diritto spagnolo e a norma delle conclusioni del Consiglio del 13 giugno 2005, la facoltà di indirizzare le comunicazioni scritte alla Commissione europea in una qualsiasi delle lingue che, conformemente all'ordine costituzionale spagnolo, sono ufficiali all'interno del territorio spagnolo.

**1.1.** Quando la lingua utilizzata non è lo spagnolo/castigliano, detta facoltà si esercita mediante la procedura seguente:

- il cittadino invia la comunicazione scritta all'organismo competente designato dal diritto spagnolo, il quale la inoltra alla Commissione europea corredata da una traduzione giurata in spagnolo/castigliano;
- la data di ricevimento della comunicazione, in particolare nel caso in cui la Commissione disponga di un termine per inviare una risposta al cittadino, è quella in cui la Commissione riceve la traduzione giurata di detto organismo;
- la Commissione europea redige la risposta in spagnolo/castigliano e la trasmette all'organismo competente citato;

- l'organismo competente invia all'interessato, quanto prima, la risposta della Commissione corredata dalla traduzione giurata nella lingua del documento originale;

- se i servizi competenti della Commissione decidono di rispondere nella lingua del documento originale, lo possono fare inviando direttamente la risposta all'interessato.

- La Commissione non sarà responsabile degli eventuali errori di traduzione in una lingua diversa dallo spagnolo/castigliano, né dell'eventuale errata interpretazione della risposta a causa di detti errori; tale fatto sarà espressamente menzionato nel testo delle traduzioni.

**1.2.** Salvo il caso in cui i suoi servizi abbiano la capacità e la volontà di effettuare la traduzione, la Commissione restituisce al mittente le comunicazioni che le pervengono in lingue diverse dallo spagnolo/castigliano, aventi uno status riconosciuto ufficialmente in Spagna dalla Costituzione del 1978, che non sono corredate da una traduzione giurata in spagnolo/castigliano.

In tale caso, la Commissione informa l'interessato del fatto che l'esercizio del suo diritto a rivolgersi all'istituzione e ad ottenere una risposta nella lingua di sua scelta deve avvenire mediante l'invio della comunicazione in tale lingua all'organismo designato a tal fine dal diritto spagnolo.

**1.3.** Qualora il cittadino autore della comunicazione disponga di un termine per accogliere la risposta della Commissione e fermo restando quanto disposto al punto 1.1., la Commissione trasmette la risposta in spagnolo/castigliano direttamente al cittadino contemporaneamente all'invio all'organismo competente. Nella risposta, la Commissione ricorda al cittadino che il termine per accogliere la risposta decorre dalla data di ricevimento della stessa in spagnolo/castigliano. La Commissione invia una copia della risposta all'organismo competente affinché quest'ultimo possa fornire al cittadino una traduzione nella lingua di comunicazione; nella risposta, richiama l'attenzione del cittadino anche su questo fatto. La Commissione non è responsabile in alcun caso delle traduzioni; tale fatto sarà espressamente menzionato nel testo delle traduzioni.

**1.4.** Qualora la Commissione debba rispondere entro un termine specifico, quest'ultimo decorre dal ricevimento del documento originale corredata dalla traduzione giurata in spagnolo/castigliano. Il termine cessa nel momento in cui la Commissione trasmette la risposta scritta in spagnolo/castigliano all'organismo competente designato dal diritto spagnolo o in cui trasmette direttamente all'interessato la risposta nella lingua del documento originale.

**1.5.** Le parti del presente accordo amministrativo si impegnano ad adottare le misure necessarie per mantenere in ogni momento la riservatezza delle comunicazioni contemplate dal presente accordo, in particolare per quanto riguarda la traduzione effettuata dall'organismo competente designato dal diritto spagnolo.

### **Seconda clausola**

Per quanto riguarda la Commissione europea, il governo spagnolo si fa carico dei costi diretti o indiretti derivanti dall'applicazione del presente accordo amministrativo.

Una volta l'anno, i servizi competenti della Commissione chiedono alle autorità spagnole il rimborso delle spese sostenute, calcolate a prezzo convenuto in funzione del numero di pagine da essi tradotte conformemente alla procedura prevista dal presente accordo.

### **Disposizione finale**

L'applicazione del presente accordo decorre dal momento in cui il governo spagnolo comunica al Segretariato generale della Commissione gli organismi che il diritto spagnolo ha designato come organismi competenti per l'effettuazione delle traduzioni di cui alla prima clausola.

Bruxelles, 21 dicembre 2005

### ***La Commissione delle Comunità europee e il Regno di Spagna***

Carlos BASTARRECHE  
*Ambasciatore*  
*Rappresentante permanente*

Catherine DAY  
*Segretario generale*

---



**Procedura d'informazione — Regole tecniche**

(2006/C 73/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 20).

## Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione

Riferimento <sup>(1)</sup>	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi <sup>(2)</sup>
2006/0116/GR	Progetto di legge — Produzione e commercializzazione di prodotti della panificazione e disposizioni correlate	29.5.2006
2006/0117/PL	Il progetto di regolamento del ministro dei Trasporti e dell'Edilizia sulle condizioni tecniche di sorveglianza tecnica relativa alle attrezzature per il riempimento e lo svuotamento di serbatoi da trasporto	2.6.2006
2006/0118/S	Progetto di legge relativo alla modifica della legge (2001:1080) relativa alla depurazione degli scarichi dei veicoli a motore e al carburante per motori	<sup>(4)</sup>
2006/0119/S	Progetto di legge a modifica della legge sulla tassazione del traffico stradale (2006:000)	<sup>(4)</sup>
2006/0120/S	Progetto di legge relativo alla modifica della legge (2006:000) contenente disposizioni particolari in materia di tassazione dei veicoli	<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

<sup>(2)</sup> Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

<sup>(3)</sup> Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

<sup>(4)</sup> Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

<sup>(5)</sup> Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di conseguenza sono inopponibili ai singoli.

Per ulteriori altre informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a:

Commissione europea  
 DG Imprese e industria, Unità C3  
 B-1049 Bruxelles  
 e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

oppure visitare il sito internet: <http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/>

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

**ELENCO DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA  
98/34/CE**

**BELGIO**

BELNotif

*Qualité et Sécurité**SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie*NG III — 4<sup>ème</sup> étage

Boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Sig.ra Pascaline Descamps

Tel.: (32-2) 277 80 03

Fax: (32-2) 277 54 01

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

E-mail generico: belnotif@mineco.fgov.be

Sito Web: <http://www.mineco.fgov.be>**REPUBBLICA CECA***Czech Office for Standards, Metrology and Testing*

Gorazdova 24

PO BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Sig. Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tel.: (420) 224 907 123

Fax: (420) 224 914 990

E-mail: chloupek@unmz.cz

Sig.ra Lucie Růžičková

Tel.: (420) 224 907 139

Fax: (420) 224 907 122

E-mail: ruzickova@unmz.cz

E-mail generico: eu9834@unmz.cz

Sito Web: <http://www.unmz.cz>**DANIMARCA***Erhvervs- og Byggestyrelsen**(National Agency for Enterprise and Construction)*

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø (oppure DK-2100 Copenhagen OE)

Sig. Bjarne Bang Christensen

Legal adviser

Tel.: (45) 35 46 63 66 (linea diretta)

E-mail: bbc@ebst.dk

Sig.ra Birgit Jensen

Principal Executive Officer

Tel.: (45) 35 46 62 87 (linea diretta)

Fax: (45) 35 46 62 03

E-mail: bij@ebst.dk

Cassetta delle lettere per messaggi relativi a notifiche —  
noti@ebst.dkSito Web: <http://www.ebst.dk/Notifikationer>**GERMANIA***Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie*

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Sig.ra Christina Jäckel

Tel.: (49) 30 201 46 353

Fax.: (49) 30 201 453 79

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Sito Web: <http://www.bmwa.bund.de>**ESTONIA***Ministry of Economic Affairs and Communications*

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Sig. Karl Stern

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Tel.: (372) 625 64 05

Fax: (372) 631 30 29

E-mail: karl.stern@mkm.ee

E-mail generico: el.teavitamine@mkm.ee

Sito Web: <http://www.mkm.ee>**GRECIA***Ministry of Development**General Secretariat of Industry*

Mesogeion 119

GR-101 92 Athens

Tel.: (30) 210 69 69 863

Fax: (30) 210 69 69 106

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 Athens

Sig.ra Evangelia Alexandri

Tel.: (30) 210 212 03 01

Fax: (30) 210 228 62 19

E-mail: alex@elot.gr

E-mail generico: 83189in@elot.gr

Sito Web: <http://www.elot.gr>

**SPAGNA**

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente  
D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC  
Secretaría de Estado para la Unión Europea  
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación  
Torres «Ágora»  
C/ Serrano Galvache, 26-4ª  
E-20033 Madrid

Sig. Angel Silván Torregrosa  
Tel.: (34) 91 379 83 32

Sig.ra Esther Pérez Peláez  
Consigliere tecnico  
E-mail: esther.perez@ue.mae.es  
Tel.: (34) 91 379 84 64  
Fax: (34) 91 379 84 01

E-mail generico: d83-189@ue.mae.es

**FRANCIA**

Délégation interministérielle aux normes  
Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)  
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)  
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)  
DiGITIP 5  
12, rue Villiot  
F-75572 Paris Cedex 12

Sig.ra Suzanne Piau  
Tel.: (33) 1 53 44 97 04  
Fax: (33) 1 53 44 98 88  
E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Sig.ra Françoise Ouvrard  
Tel.: (33) 1 53 44 97 05  
Fax: (33) 1 53 44 98 88  
E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

E-mail generico: d9834.france@industrie.gouv.fr

**IRLANDA**

NSAI  
Glasnevin  
Dublin 9  
Ireland

Sig. Tony Losty  
Tel.: (353) 18 07 38 80  
Fax: (353) 18 07 38 38  
E-mail: tony.losty@nsai.ie

Sito Web: <http://www.nsa.ie/>

**ITALIA**

Ministero delle attività produttive  
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività  
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1  
Via Molise 2  
I-00187 Roma

Sig. Vincenzo Correggia  
Tel.: (39) 06 47 05 22 05  
Fax: (39) 06 47 88 78 05  
E-mail: vincenzo.correggia@attivaproduttive.gov.it

Sig. Enrico Castiglioni  
Tel.: (39) 06 47 05 26 69  
Fax: (39) 06 47 88 78 05  
E-mail: enrico.castiglioni@attivaproduttive.gov.it

E-mail generico: ucn98.34.italia@attivaproduttive.gov.it

Sito Web: <http://www.minindustria.it>

**CIPRO**

Cyprus Organization for the Promotion of Quality  
Ministry of Commerce, Industry and Tourism  
13-15, A. Araouzou street  
CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 40 93 10  
Fax: (357) 22 75 41 03

Sig. Antonis Ioannou  
Tel.: (357) 22 40 94 09  
Fax: (357) 22 75 41 03  
E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

E-mail generico: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Sito Web: <http://www.cys.mcit.gov.cy>

**LETTONIA**

Ministry of Economics of Republic of Latvia  
Trade Normative and SOLVIT Notification Division  
SOLVIT Coordination Centre  
55, Brīvības Street  
LV-1519 Riga

Reinis Berzins  
Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division  
Tel.: (371) 70 13 230  
Fax: (371) 72 80 882

Zanda Liekna  
Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination  
Tel.: (371) 701 32 36  
Tel.: (371) 701 30 67  
Fax: (371) 728 08 82  
E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

E-mail generico: notification@em.gov.lv

**LITUANIA**

Lithuanian Standards Board  
T. Kosciuskos g. 30  
LT-01100 Vilnius

Sig.ra Daiva Lesickiene  
Tel.: (370) 5 270 93 47  
Fax: (370) 5 270 93 67

E-mail: dir9834@lsd.lt

Sito Web: <http://www.lsd.lt>

**LUSSEMBURGO**

SEE — Service de l'Energie de l'Etat  
34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10  
L-2010 Luxembourg

Sig. J.P. Hoffmann  
Tel.: (352) 46 97 46 1  
Fax: (352) 22 25 24  
E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Sito Web: <http://www.see.lu>

**UNGHERIA**

Hungarian Notification Centre —  
Ministry of Economy and Transport  
Industrial Department  
Budapest  
Honvéd u. 13-15.  
H-1880

Sig. Zsolt Fazekas  
Leading Councillor  
E-mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu  
Tel.: (36) 137 42 8 73  
Fax: (36) 147 31 622

E-mail: notification@gkm.gov.hu

Sito Web: <http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm>

**MALTA**

Malta Standards Authority  
Level 2  
Evans Building  
Merchants Street  
VLT 03  
MT-Valletta

Tel.: (356) 21 24 24 20  
Tel.: (356) 21 24 32 82  
Fax: (356) 2124 2406

Sig.ra Lorna Cachia  
E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

E-mail generico: notification@msa.org.mt

Sito Web: <http://www.msa.org.mt>

**PAESI BASSI**

Ministerie van Financiën  
Belastingdienst/Douane Noord  
Team bijzondere klantbehandeling  
Centrale Dienst voor In-en uitvoer  
Engelse Kamp 2  
Postbus 30003  
9700 RD Groningen  
Nederland

Sig. Ebel van der Heide  
Tel.: (31) 50 5 23 21 34

Sig.ra Hennie Boekema  
Tel.: (31) 50 5 23 21 35

Sig.ra Tineke Elzer  
Tel.: (31) 50 5 23 21 33  
Fax: (31) 50 5 23 21 59

E-mail generico:  
Enquiry.Point@tiscali-business.nl  
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

**AUSTRIA**

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit  
Abteilung C2/1  
Stubenring 1  
A-1010 Wien

Sig.ra Brigitte Wikgolm  
Tel.: (43) 1 711 00 58 96  
Fax: (43) 1 715 96 51 oppure (43) 1 712 06 80  
E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Sito Web: <http://www.bmwa.gv.at>

**POLONIA**

Ministry of Economy and Labour  
Department for European and Multilateral Relations  
Plac Trzech Krzyży 3/5  
PL-00-507 Warszawa

Sig.ra Barbara Nieciak  
Tel.: (48) 22 69 3 54 07  
Fax: (48) 22 69 3 40 28  
E-mail: barnie@mg.gov.pl

Sig.ra Agata Gağor  
Tel.: (48) 22 69 3 56 90

E-mail generico: notyfikacja@mg.gov.pl

**PORTOGALLO**

Instituto Português da Qualidade  
Rua Antonio Gião, 2  
P-2829-513 Caparica

Sig.ra Cândida Pires  
Tel.: (351) 21 29 4 82 36 oppure 81 00  
Fax: (351) 21 29 4 82 23  
E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

E-mail generico: not9834@mail.ipq.pt

Sito Web: <http://www.ipq.pt>

**SLOVENIA**

SIST — Slovenian Institute for Standardization  
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point  
Šmartinska 140  
SLO-1000 Ljubljana  
Sig.ra Vesna Stražišar  
Tel.: (386) 14 78 3041  
Fax: (386) 14 78 3098  
E-mail: contact@sist.si

**SLOVACCHIA**

Sig.ra Kvetoslava Steinlova  
Director of the Department of European Integration,  
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic  
Stefanovicova 3  
SK-814 39 Bratislava  
Tel.: (421) 2 5249 3521  
Fax: (421) 2 5249 1050  
E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

**FINLANDIA**

*Kauppa- ja teollisuusministeriö*  
(Ministry of Trade and Industry)

Visitor address:  
Aleksanterinkatu 4  
FIN-00171 Helsinki  
e  
Katakatu 3  
FIN-00120 Helsinki

Indirizzo postale:  
PO Box 32  
FIN-00023 Government

Sig.ra Leila Orava  
Tel.: (358) 9 1606 46 86  
Fax: (358) 9 1606 46 22  
E-mail: leila.orava@ktm.fi

Sig.ra Katri Amper  
Tel.: (358) 9 1606 46 48

E-mail generico: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Sito Web: <http://www.ktm.fi>

**SVEZIA**

*Kommerskollegium*  
(National Board of Trade)  
Box 6803  
Drottninggatan 89  
S-13 86 Stockholm

Sig.ra Kerstin Carlsson  
Tel.: (46) 86 90 48 82 oppure (46) 86 90 48 00  
Fax: (46) 86 90 48 40 oppure (46) 83 06 759  
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

E-mail generico: 9834@kommers.se

Sito Web: <http://www.kommers.se>

**REGNO UNITO**

*Department of Trade and Industry*  
*Standards and Technical Regulations Directorate 2*  
151 Buckingham Palace Road  
London SW1 W 9SS  
United Kingdom

Sig. Philip Plumb  
Tel.: (44) 207 21 51 488  
Fax: (44) 207 21 51 529  
E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

E-mail generico: 9834@dti.gsi.gov.uk

Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

**EFTA — ESA**

*EFTA Surveillance Authority*  
Rue Belliard 35  
B-1040 Bruxelles

Sig.ra Adinda Batsleer  
Tel.: (32) 2 286 18 61  
Fax: (32) 2 286 18 00  
E-mail: aba@eftasurv.int

Sig.ra Tuija Ristiluoma  
Tel.: (32) 2 286 18 71  
Fax: (32) 2 286 18 00  
E-mail: tri@eftasurv.int

E-mail generico: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Sito Web: <http://www.eftasurv.int>

*EFTA*  
*Goods Unit*  
*EFTA Secretariat*  
Rue Joseph II 12-16  
B-1000 Bruxelles

Sig.ra Kathleen Byrne  
Tel.: (32) 2 286 17 49  
Fax: (32) 2 286 17 42  
E-mail: kathleen.byrne@efta.int

E-mail generico: DRAFTTECHREGGEFTA@efta.int

Sito Web: <http://www.efta.int>

**TURCHIA**

*Undersecretariat of Foreign Trade*  
*General Directorate of Standardisation for Foreign Trade*  
Inönü Bulvarı n° 36  
06510  
Emek — Ankara

Sig. Mehmet Comert  
Tel.: (90) 312 212 58 98  
Fax: (90) 312 212 87 68  
E-mail: comertm@dtm.gov.tr

Sito Web: <http://www.dtm.gov.tr>

# BANCA CENTRALE EUROPEA

## ACCORDO

del 16 marzo 2006

**tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria**

(2006/C 73/08)

LA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) E LE BANCHE CENTRALI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI CHE AL 16 MARZO 2006 NON APPARTENGONO ALL'AREA DELL'EURO (DI SEGUITO «BCN NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO»),

124 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, ogni Stato membro ha l'obbligo di considerare la propria politica del cambio come una questione di interesse comune;

Considerando quanto segue:

- (1) L'accordo del 1° settembre 1998 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria<sup>(1)</sup> (di seguito «accordo del 1° settembre 1998») è stato modificato tre volte. L'introduzione di un nuovo criterio per le controparti idonee ad effettuare interventi ai margini direttamente con la BCE richiederebbe un'ulteriore modifica all'allegato I dell'accordo del 1° settembre 1998. Pertanto, a fini di chiarezza e trasparenza, l'accordo del 1° settembre 1998 dovrebbe essere sostituito da un nuovo accordo.
- (2) Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito «risoluzione»), ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il 1° gennaio 1999.
- (3) Ai sensi della Risoluzione,
- AEC II sostituisce il Sistema monetario europeo;
  - un contesto economico stabile è necessario per il corretto funzionamento del mercato unico e per il conseguimento di più elevati livelli di investimenti, crescita ed occupazione ed è quindi a vantaggio di tutti gli Stati membri. Il mercato unico non deve essere compromesso da disallineamenti dei tassi di cambio reali né da eccessive fluttuazioni dei tassi di cambio nominali tra l'euro e le altre valute dell'UE, che costituirebbero un ostacolo per i flussi commerciali tra gli Stati membri. Inoltre, ai sensi dell'articolo
- l'AEC II contribuisce a garantire che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'AEC II (di seguito «Stati membri partecipanti non appartenenti all'area dell'euro») orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l'adozione dell'euro;
  - la partecipazione all'AEC II è facoltativa per gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro. Tuttavia, si prevede che gli Stati membri con deroga vi aderiscano. Uno Stato membro che non partecipasse sin dall'inizio all'AEC II potrà farlo successivamente;
  - il funzionamento dell'AEC II fa salvo l'obiettivo primario della BCE e delle BCN non appartenenti all'area dell'euro, che consiste nel mantenimento della stabilità dei prezzi;
  - per la valuta di ciascuno degli Stati membri partecipanti non appartenenti all'area dell'euro (di seguito «valuta partecipante non appartenente all'area dell'euro») è definita una parità centrale rispetto all'euro;
  - vi è una banda di oscillazione standard di  $\pm 15$  % rispetto alle parità centrali;
  - sarebbe necessario garantire che ogni aggiustamento delle parità centrali sia effettuato con tempestività, al fine di evitare disallineamenti rilevanti. Pertanto, tutti i partecipanti all'accordo comune sulle parità centrali, BCE compresa, hanno il diritto di avviare una procedura di trattamento confidenziale volta al riesame delle parità centrali;
- (<sup>1</sup>) GU C 345 del 13.11.1998, pag. 6. Accordo come da ultimo modificato dall'accordo del 16 settembre 2004 (GU C 281 del 18.11.2004, pag. 3).

- l'intervento ai margini è in linea di massima automatico e illimitato, con disponibilità di finanziamento a brevissimo termine. Tuttavia, la BCE e le BCN non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'AEC II (di seguito «BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro») potrebbero sospendere l'intervento se quest'ultimo fosse in conflitto con il loro obiettivo primario della stabilità dei prezzi. Nel decidere, esse terrebbero in debito conto tutti i fattori rilevanti e, in particolare, la necessità di salvaguardare la stabilità dei prezzi e un credibile funzionamento dell'AEC II;
  - la cooperazione in materia di politica di cambio potrà essere rafforzata ulteriormente consentendo, per esempio, legami di cambio più stretti tra l'euro e le valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro, se e nella misura in cui questi risultino adeguati alla luce dei progressi verso la convergenza.
- (4) L'intervento dovrebbe essere utilizzato come strumento di supporto unitamente ad altre misure, tra cui l'adozione di politiche monetarie e fiscali appropriate, favorevoli alla convergenza economica e alla stabilità dei cambi. Vi è la possibilità di effettuare un intervento intramarginale coordinato, deciso di comune accordo tra la BCE e la rispettiva BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro, congiuntamente ad altre adeguate misure di politica economica adottate da quest'ultima, fra cui l'utilizzo flessibile dei tassi d'interesse.
- (5) E' necessario consentire una sufficiente flessibilità, soprattutto per potersi adeguare ai vari gradi, ritmi e strategie di convergenza economica degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro.
- (6) Il presente Accordo non preclude la creazione, su base bilaterale, di ulteriori bande di oscillazione e la conclusione di accordi di intervento tra Stati membri non appartenenti all'area dell'euro.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## I. PARITÀ CENTRALI E BANDE DI OSCILLAZIONE

### Articolo 1

#### **Parità centrali bilaterali e tassi d'intervento tra l'euro e le valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro**

- 1.1. Le parti del presente accordo rendono note al mercato, in un comunicato congiunto, le parità centrali bilaterali, e ogni cambiamento loro apportato, tra le valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro e l'euro stesso, stabilite in base alla procedura comune definita al paragrafo 2.3 della Risoluzione.
- 1.2. In conformità delle bande di oscillazione fissate in base ai paragrafi 2.1, 2.3 e 2.4 della Risoluzione, la BCE e ciascuna BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro stabiliscono di comune accordo i tassi bilaterali massimo e minimo tra l'euro e le valute partecipanti non

appartenenti all'area dell'euro, per gli interventi automatici. La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro comunicano congiuntamente tali tassi al mercato, che saranno quotati in base alla convenzione di cui all'allegato I.

## II. INTERVENTI

### Articolo 2

#### **Disposizioni generali**

- 2.1. L'intervento sarà in linea di massima effettuato in euro e nelle valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro. La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro dovranno comunicarsi a vicenda le informazioni su tutti gli interventi in cambi destinati a tutelare la coesione dell'AEC II.
- 2.2. La BCE e le BCN non appartenenti all'area dell'euro si comunicheranno inoltre a vicenda ogni altro intervento in cambi.

### Articolo 3

#### **Intervento ai margini**

- 3.1. L'intervento ai margini sarà in linea di massima automatico e illimitato. Tuttavia, la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro potranno sospendere l'intervento automatico se questo dovesse entrare in conflitto con il loro obiettivo primario, ossia la salvaguardia della stabilità dei prezzi.
- 3.2. Nel decidere se sospendere l'intervento, la BCE o una BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro dovrà inoltre tenere in debito conto ogni altro fattore rilevante, ivi compresa la credibilità del funzionamento dell'AEC II. La BCE e/o la BCN partecipante interessata non appartenente all'area dell'euro dovranno fondare ogni decisione su elementi fattuali e, in tale contesto, prendere in considerazione anche eventuali conclusioni raggiunte da altri organi competenti. La BCE e/o la BCN partecipante interessata non appartenente all'area dell'euro dovranno comunicare l'intenzione di sospendere l'intervento, con il massimo anticipo possibile e in modo strettamente confidenziale, alle altre autorità monetarie interessate e alle autorità monetarie di tutti gli altri Stati membri partecipanti non appartenenti all'area dell'euro.
- 3.3. In caso di intervento ai margini, sarà applicata una procedura di *payment after payment*, come riportato nell'allegato 1.

### Articolo 4

#### **Interventi coordinati intramarginali**

La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro possono decidere di coordinare interventi intramarginali coordinati.

*Articolo 5***Procedure d'intervento e altre operazioni**

- 5.1. Il previo consenso della BCN non appartenente all'area dell'euro che emette la valuta di intervento è richiesto ogni qualvolta un'altra banca centrale del Sistema europeo di banche centrali intenda utilizzare la valuta della prima in quantità che eccedono i limiti preventivamente concordati rispetto a tutti gli interventi non obbligatori, compreso l'intervento unilaterale intramarginale.
- 5.2. Una BCN non appartenente all'area dell'euro, ogniqualvolta abbia utilizzato l'euro in quantità che eccedono i limiti preventivamente concordati rispetto a tutti gli interventi non obbligatori, compreso l'intervento unilaterale intramarginale, dà comunicazione immediata alla BCE.
- 5.3. Prima di condurre operazioni diverse dall'intervento, che riguardino almeno una valuta che non rientri fra quelle appartenenti all'area dell'euro o l'euro e che eccedano i limiti preventivamente concordati, la parte che intende condurre tali operazioni ne dà previa notifica alla banca centrale, o alle banche centrali, in questione. In tali situazioni, le banche centrali interessate concordano un approccio comune che riduca al minimo le possibili conseguenze, prevedendo eventualmente il regolamento dell'operazione, in tutto o in parte, direttamente tra banche centrali.

**III. LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE***Articolo 6***Disposizioni generali**

- 6.1. Per gli interventi in euro e nelle valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro, la BCE e ciascuna delle BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro apriranno reciprocamente linee di credito a brevissimo termine. La scadenza iniziale delle operazioni di finanziamento a brevissimo termine è di tre mesi.
- 6.2. Le operazioni di finanziamento effettuate mediante tali linee di credito prenderanno la forma di vendite e acquisti a pronti delle valute partecipanti, generando posizioni di credito e debito corrispondenti, denominate nella valuta della banca centrale creditrice, tra la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro. La data di valuta delle operazioni di finanziamento coinciderà con la data di valuta dell'intervento sul mercato. La BCE registra tutte le transazioni effettuate nell'ambito di tali linee di credito.

*Articolo 7***Finanziamento dell'intervento ai margini**

- 7.1. La linea di credito a brevissimo termine è in via di principio disponibile automaticamente e senza limite d'importo per il finanziamento di interventi nelle valute partecipanti ai margini.
- 7.2. La banca centrale debitrice deve utilizzare in modo appropriato le proprie riserve in valuta estera prima di ricorrere a questo strumento.

- 7.3. La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro potranno sospendere il finanziamento automatico se questo dovesse entrare in conflitto con il loro obiettivo primario, che è la salvaguardia della stabilità dei prezzi. La sospensione del finanziamento automatico è soggetta alle disposizioni dell'articolo 3.2 del presente accordo.

*Articolo 8***Finanziamento dell'intervento intramarginale**

Ai fini dell'intervento intramarginale, il finanziamento a brevissimo termine può essere reso disponibile, in accordo con la banca centrale che emette la valuta d'intervento, alle seguenti condizioni:

- (a) l'importo cumulativo del finanziamento messo a disposizione della banca centrale debitrice non deve superare il limite massimo previsto per quest'ultima, riportato nell'allegato II;
- (b) la banca centrale debitrice deve utilizzare in modo appropriato le proprie riserve in valuta estera prima di ricorrere a questo strumento.

*Articolo 9***Remunerazione**

- 9.1. I saldi delle operazioni di finanziamento a brevissimo termine saranno remunerati al tasso rappresentativo a tre mesi della valuta della banca centrale creditrice, rilevato sul mercato monetario domestico il giorno dell'operazione di finanziamento iniziale; oppure, in caso di rinnovo ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente accordo, al tasso rappresentativo a tre mesi nella valuta della banca centrale creditrice, rilevato sul mercato monetario due giorni lavorativi precedenti alla data di scadenza dell'operazione di finanziamento da rinnovare.
- 9.2. Gli interessi maturati saranno corrisposti nella valuta della banca centrale creditrice alla data di scadenza dell'operazione iniziale di finanziamento, oppure, se del caso, alla data di liquidazione anticipata di un saldo debitore. In caso di rinnovo del finanziamento ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente accordo, gli interessi saranno capitalizzati alla fine di ciascun trimestre e corrisposti alla data di rimborso finale del debito.
- 9.3. Ai fini dell'articolo 9.1 del presente accordo, ciascuna BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro deve comunicare alla BCE il tasso rappresentativo a tre mesi rilevato sul proprio mercato monetario domestico. La BCE utilizzerà un tasso rappresentativo a tre mesi in euro, rilevato sul mercato monetario interno, e lo comunicherà alle BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro.

*Articolo 10***Rinnovo automatico**

Su richiesta della banca centrale debitrice, la scadenza iniziale di un'operazione di finanziamento può essere estesa per un ulteriore periodo di tre mesi.



Tuttavia:

- (a) la scadenza iniziale può essere estesa automaticamente una sola volta e per un massimo di tre mesi;
- (b) l'importo totale del debito risultante dall'applicazione del presente articolo non può mai superare il limite previsto per la banca centrale debitrice, riportato nell'allegato II, che fissa i limiti per ciascuna banca centrale.

#### Articolo 11

##### Rinnovo mediante accordo reciproco

- 11.1. I debiti che superino i limiti riportati nell'allegato II possono essere rinnovati una volta sola per tre mesi, previo accordo della banca centrale creditrice.
- 11.2. I crediti già rinnovati automaticamente per tre mesi possono essere rinnovati nuovamente per altri tre mesi, previo accordo della banca centrale creditrice.

#### Articolo 12

##### Rimborsi anticipati

Tutti i saldi debitori registrati ai sensi degli articoli 6, 10 e 11 del presente accordo possono essere liquidati in anticipo, in qualsiasi momento, su richiesta della banca centrale debitrice.

#### Articolo 13

##### Compensazione delle posizioni di credito e debito reciproche

Le posizioni di credito e debito reciproche tra la BCE e una BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro, derivanti da operazioni contemplate agli articoli da 6 a 12 del presente accordo, possono essere oggetto di compensazione, previo accordo tra le due parti interessate.

#### Articolo 14

##### Mezzi di regolamento

- 14.1. Allo scadere di un'operazione di finanziamento, o in caso di rimborso anticipato, il pagamento sarà effettuato in linea di principio mediante attività denominate nella valuta della banca centrale creditrice.
- 14.2. La presente disposizione non pregiudica altre forme di regolamento concordate tra banche centrali creditrici e debentrici.

#### IV. PIU' STRETTA COOPERAZIONE FRA I TASSI DI CAMBIO

#### Articolo 15

##### Più stretta cooperazione fra i tassi di cambio

- 15.1. La cooperazione nel settore della politica dei cambi tra le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro e la BCE può essere ulteriormente rafforzata; in particolare, legami più stretti in materia di tassi di cambio possono essere concordati caso per caso, su iniziativa dello Stato membro partecipante interessato non appartenente all'area dell'euro.
- 15.2. A richiesta dello Stato membro partecipante interessato non appartenente all'area dell'euro, possono essere

fissate, caso per caso, bande di oscillazione più strette di quella standard, formalmente convenute e sostenute, in linea di principio, tramite ricorso all'intervento e al finanziamento, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2.4 della Risoluzione.

- 15.3. Altri tipi di tegimi di cambio più stretti, di carattere informale, possono inoltre essere costituiti fra la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro.

#### V. MONITORAGGIO DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

#### Articolo 16

##### Compiti del Consiglio generale della BCE

- 16.1. Il Consiglio generale della BCE sorveglierà il funzionamento dell'AEC II ed assicurerà il coordinamento delle politiche monetarie e dei cambi, nonché la gestione dei meccanismi d'intervento e di finanziamento definiti nel presente accordo. Dovrà sorvegliare da vicino e in maniera continuativa la sostenibilità dei rapporti di cambio bilaterali tra ciascuna valuta partecipante non appartenente all'area dell'euro e l'euro stesso.
- 16.2. Il Consiglio generale della BCE riesaminerà periodicamente lo stato di attuazione del presente accordo alla luce dell'esperienza acquisita.

#### Articolo 17

##### Riesame delle parità centrali e della partecipazione a bande di oscillazione più strette

- 17.1. Tutte le parti dell'accordo comune concluso ai sensi del paragrafo 2.3 della Risoluzione, compresa la BCE, avranno il diritto di avviare una procedura di trattamento confidenziale volta alla riconsiderazione delle parità centrali.
- 17.2. Nel caso di bande di oscillazione più strette del normale, concordate formalmente, tutte le parti che hanno concordemente adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2.4 della Risoluzione, compresa la BCE, avranno il diritto di avviare una procedura di trattamento confidenziale tesa alla verifica dell'adeguatezza della partecipazione della rispettiva valuta a tale fascia ristretta.

#### VI. MANCATA PARTECIPAZIONE

#### Articolo 18

##### Applicabilità

Le disposizioni degli articoli 1, 2.1, 3, 4, da 6 a 15 e 17 del presente accordo non si applicano alle BCN non appartenenti all'area dell'euro che non partecipano all'AEC II.

#### Articolo 19

##### Cooperazione nell'ambito della concertazione

Le BCN non appartenenti all'area dell'euro che non partecipano all'AEC II cooperano con la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro, nell'ambito della concertazione e/o di altri scambi di informazioni necessarie al corretto funzionamento dell'AEC II.

## VII. DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 20

**Disposizioni finali**

- 20.1. Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 2006.
- 20.2. L'accordo del 1° settembre 1998 è abrogato con effetto dal 1° aprile 2006. Ogni riferimento relativo all'accordo abrogato è da considerarsi relativo al presente accordo.
- 20.3. Il presente accordo è redatto in inglese ed è debitamente sottoscritto dalle parti. La BCE, che è tenuta a conservare l'accordo originale, invia una copia dell'accordo conforme all'originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all'area dell'euro. Il presente accordo è tradotto in tutte le altre lingue ufficiali della Comunità e pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 marzo 2006.

A nome e per conto della  
**Banca centrale europea**

A nome e per conto della  
**Magyar Nemzeti Bank**

A nome e per conto della  
**Česká národní banka**

A nome e per conto della  
**Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta**

A nome e per conto della  
**Danmarks Nationalbank**

A nome e per conto della  
**Narodowy Bank Polski**

A nome e per conto della  
**Eesti Pank**

A nome e per conto della  
**Banka Slovenije**

A nome e per conto della  
**Central Bank of Cyprus**

A nome e per conto della  
**Národná banka Slovenska**

A nome e per conto della  
**Latvijas Banka**

A nome e per conto della  
**Sveriges Riksbank**

A nome e per conto della  
**Lietuvos bankas**

A nome e per conto della  
**The Bank of England**

## ALLEGATO I

**CONVENZIONE PER LA QUOTAZIONE DI VALUTE PARTECIPANTI ALL'AEC II E LA PROCEDURA DEL PAGAMENTO DOPO PAGAMENTO APPLICABILE AI CASI DI INTERVENTO AI MARGINI****A. Convenzione per la quotazione**

Per tutte le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II, la parità centrale bilaterale nei confronti dell'euro sarà quotata utilizzando l'euro come valuta base. Il tasso di cambio sarà espresso come valore di 1 euro utilizzando sei cifre significative per tutte le valute.

La medesima convenzione sarà applicata per la quotazione dei tassi d'intervento massimo e minimo nei confronti dell'euro per le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II. I tassi d'intervento saranno determinati aggiungendo o sottraendo l'ampiezza della banda concordata, espressa in termini percentuali, alle parità centrali bilaterali. I tassi risultanti saranno arrotondati a sei cifre significative.

**B. Procedura del pagamento dopo pagamento**

In caso di intervento ai margini, sia la BCE che le BCN appartenenti all'area dell'euro applicheranno la procedura del pagamento dopo pagamento. Le BCN non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'AEC II applicano tale procedura quando agiscono in veste di corrispondenti delle BCN appartenenti all'area dell'euro e della BCE, conformemente al presente allegato; le BCN non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II possono, se lo desiderano, applicare la medesima procedura del pagamento dopo pagamento quando regolano interventi ai margini effettuati per conto proprio.

*(i) Principi generali*

- La procedura del pagamento dopo pagamento viene applicata qualora vi siano interventi ai margini, nell'ambito dell'AEC II, tra l'euro e le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II.
- Per essere ammesse a partecipare agli interventi ai margini nell'ambito dell'AEC II, le controparti devono detenere un conto presso la BCN interessata. Esse devono altresì possedere indirizzi S.W.I.F.T. e/o scambiare codici telex autenticati con la BCN interessata o con la BCE.
- Le controparti idonee ad effettuare un intervento ai margini nell'AEC II possono anche effettuare tale intervento direttamente con la BCE, sempre che esse abbiano lo status di controparti idonee ad eseguire operazioni di cambio con la BCE ai sensi dell'Indirizzo BCE/2000/1 del 3 febbraio 2000 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>.
- Le BCN non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II agiscono in veste di corrispondenti delle BCN appartenenti all'area dell'euro e della BCE.
- Quando si verifica un intervento ai margini, la BCN interessata o la BCE effettuano il pagamento relativo ad una data transazione solo dopo aver ricevuto conferma da parte del proprio corrispondente che l'importo dovuto è stato accreditato sul proprio conto. Le controparti sono tenute ad effettuare il versamento entro la scadenza convenuta per consentire alle BCN o alla BCE di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Di conseguenza, le controparti devono effettuare il versamento prima della data di scadenza prefissata.

*(ii) Scadenza per il ricevimento dei fondi da parte delle controparti*

Le controparti pagano gli importi derivanti dagli interventi al più tardi entro le ore 13:00, ora della BCE (CET), della data di valuta.

---

<sup>(1)</sup> GU L 207 del 17.8.2000, pag. 24. Indirizzo come da ultimo modificato dall'Indirizzo BCE/2005/15 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 33).

## ALLEGATO II

## LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI

con effetto dal 1° maggio 2004  
(in milioni di euro)

Banche centrali aderenti al presente accordo	Limiti massimi <sup>(1)</sup>
Česká národní banka	700
Danmarks Nationalbank	730
Eesti Pank	300
Central Bank of Cyprus	290
Latvijas Banka	340
Lietuvos bankas	390
Magyar Nemzeti Bank	680
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	270
Narodowy Bank Polski	1 830
Banka Slovenije	350
Národná banka Slovenska	470
Sveriges Riksbank	990
Bank of England	4 660
Banca centrale europea	nessuno

(<sup>1</sup>) Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all'AEC II.

BCN appartenenti all'area dell'euro	Limiti massimi
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	nessuno
Deutsche Bundesbank	nessuno
Bank of Greece	nessuno
Banco de España	nessuno
Banque de France	nessuno
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	nessuno
Banca d'Italia	nessuno
Banque centrale du Luxembourg	nessuno
De Nederlandsche Bank	nessuno
Oesterreichische Nationalbank	nessuno
Banco de Portugal	nessuno
Suomen Pankki	nessuno